Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 47

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62º anno

6 febbraio 2019

Sommario

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 47/01 Tassi di cambio dell'euro 1

2019/C 47/02 Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominantI formulato nella riunione del 10 dicembre 2018 in merito a un progetto di decisione relativo al caso AT.40428 Guess — Relatore: Italia 2

2019/C 47/03 Relazione finale del consigliere-auditore — Caso AT.40428 — Guess 3

2019/C 47/04 Sintesi della decisione della Commissione, del 17 dicembre 2018, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (Caso AT.40428 — Guess) *[notificato con il numero C(2018)8455]* 5

Garante europeo della protezione dei dati

2019/C 47/05 Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sul pacchetto della Commissione volto ad assicurare elezioni europee libere e corrette 8

IT

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2019/C 47/06 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9219 — Blackstone/Sretaw/Beauparc) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ([1]) 12

Rettifiche

2019/C 47/07 Rettifica alla sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] (GU C 30 del 24.1.2019) 14

2019/C 47/08 Rettifica della Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [*Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006*] (GU C 30 del 24.1.2019) 14

([1]) Testo rilevante ai fini del SEE.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro [1]

5 febbraio 2019

(2019/C 47/01)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1423	CAD	dollari canadesi	1,4996
JPY	yen giapponesi	125,59	HKD	dollari di Hong Kong	8,9623
DKK	corone danesi	7,4650	NZD	dollari neozelandesi	1,6556
GBP	sterline inglesi	0,87803	SGD	dollari di Singapore	1,5445
SEK	corone svedesi	10,3998	KRW	won sudcoreani	1 276,75
CHF	franchi svizzeri	1,1436	ZAR	rand sudafricani	15,2773
ISK	corone islandesi	137,00	CNY	renminbi Yuan cinese	7,6938
NOK	corone norvegesi	9,6783	HRK	kuna croata	7,4120
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 964,21
CZK	corone ceche	25,697	MYR	ringgit malese	4,6628
HUF	fiorini ungheresi	317,41	PHP	peso filippino	59,743
PLN	zloty polacchi	4,2872	RUB	rublo russo	74,8209
RON	leu rumeni	4,7455	THB	baht thailandese	35,725
TRY	lire turche	5,9444	BRL	real brasiliano	4,1942
AUD	dollari australiani	1,5771	MXN	peso messicano	21,7407
			INR	rupia indiana	81,8395

[1] *Fonte*: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominantI formulato nella riunione del 10 dicembre 2018 in merito a un progetto di decisione relativo al caso AT.40428 Guess

Relatore: Italia

(2019/C 47/02)

1. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui la condotta oggetto del progetto di decisione costituisce un'infrazione unica e continuata dell'articolo 101 del TFUE.

2. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull'importo finale dell'ammenda, compresa la riduzione sulla base del punto 37 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003.

3. Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Relazione finale del consigliere-auditore [1]

Caso AT.40428 — Guess

(2019/C 47/03)

(1) Conformemente alla decisione adottata nei confronti di Guess? Inc., Guess? Europe, B.V. e Guess Europe Sagl («Guess»), Guess ha violato l'articolo 101 del TFUE e l'articolo 53 dell'accordo SEE adottando pratiche volte a limitare ai distributori autorizzati del suo sistema di distribuzione selettiva la possibilità di i) utilizzo delle denominazioni commerciali e dei marchi Guess a fini di pubblicità nei motori di ricerca online; ii) vendita online senza aver prima ottenuto da parte di Guess online una specifica autorizzazione, che Guess poteva liberamente concedere o rifiutare, senza che fosse stato stabilito alcun criterio qualitativo in base al quale concederla o non concederla; iii) vendita ad utilizzatori finali situati fuori dal territorio assegnato ai distributori autorizzati; iv) vendite incrociate tra grossisti e dettaglianti autorizzati; v) fissazione dei prezzi di rivendita in modo indipendente.

(2) Il 6 giugno 2017, la Commissione ha avviato nei confronti di Guess un procedimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004 [2].

(3) In data […] Guess ha presentato un'offerta formale di collaborazione («proposta di transazione»). La proposta di transazione contiene:

— il riconoscimento della responsabilità in solido di Guess? Inc., Guess? Europe, B.V. e Guess Europe Sagl rispetto all'infrazione descritta nella proposta di transazione, per quanto riguarda l'oggetto, i fatti principali, la qualificazione giuridica dell'infrazione e dei fatti principali, tra cui il ruolo di Guess e la durata della partecipazione di Guess all'infrazione;

— la dichiarazione che la proposta di transazione è subordinata all'imposizione di un'ammenda da parte della Commissione che non supera l'importo specificato nella proposta di transazione;

— la conferma del fatto che Guess? Inc., Guess? Europe, B.V. e Guess Europe Sagl sono state sufficientemente informate degli addebiti che la Commissione intende muovere nei loro confronti e che è stata loro sufficientemente accordata la possibilità di esprimere il proprio punto di vista alla Commissione;

— la conferma del fatto che Guess? Inc., Guess? Europe, B.V. e Guess Europe Sagl non intendono chiedere un ulteriore accesso al fascicolo né essere nuovamente sentite in un'audizione, a patto che la comunicazione degli addebiti e la decisione della Commissione rispecchino la proposta di transazione;

— il consenso a ricevere la comunicazione degli addebiti e la decisione definitiva in inglese.

(4) Il 12 novembre 2018 la Commissione ha adottato la comunicazione degli addebiti, cui Guess? Inc., Guess? Europe, B.V. e Guess Europe Sagl hanno congiuntamente risposto il 21 novembre 2018 confermando che la comunicazione degli addebiti corrispondeva al contenuto della proposta di transazione, ribadendo il loro impegno a seguire la procedura di cooperazione e dichiarando di non voler essere nuovamente sentite dalla Commissione.

(5) Le infrazioni accertate e le ammende inflitte nel progetto di decisione corrispondono a quelle riconosciute ed accettate nella proposta di transazione. L'importo delle ammende è ridotto del 50 % in quanto Guess ha collaborato con la Commissione al di là dei propri obblighi giuridici: i) rivelando una restrizione della concorrenza che non era nota alla Commissione fino a quel momento; ii) fornendo ulteriori elementi di prova che costituiscono un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi probatori già in possesso della Commissione e rafforzando in tal modo in notevole misura la capacità della Commissione di dimostrare le infrazioni; iii) riconoscendo che la propria condotta ha violato l'articolo 101 del trattato e l'articolo 53 dell'accordo SEE e iv) rinunciando a determinati diritti procedurali, il che ha comportato un incremento dell'efficienza amministrativa.

[1] Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29 («decisione 2011/695/UE»).

[2] Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.

(6) Conformemente all'articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se la decisione riguardasse soltanto le obiezioni su cui Guess ha avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.

(7) In linea generale, il consigliere-auditore conclude che nel caso di specie l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti è stato rispettato.

Bruxelles, 11 dicembre 2018

Wouter WILS

Sintesi della decisione della Commissione

del 17 dicembre 2018

relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo

(Caso AT.40428 — Guess)

[notificato con il numero C(2018)8455]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2019/C 47/04)

Il 17 dicembre 2018 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ([1]), *la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.*

1. INTRODUZIONE

(1) La decisione è destinata a Guess?, Inc., Guess? Europe, B.V. e Guess Europe Sagl (collettivamente «Guess»). Guess? Inc. è un'impresa statunitense registrata nel Delaware e quotata alla borsa di New York che progetta, commercializza, distribuisce e concede in licenza capi di abbigliamento e accessori di stile contemporaneo. Guess? Inc. detiene indirettamente Guess? Europe, B.V. (registrata nei Paesi Bassi nel 1996). A sua volta, Guess? Europe, B.V. controlla Guess Europe Sagl, registrata in Svizzera. Guess? Europe, B.V. è la società madre che controlla (direttamente o indirettamente) al 100 % le controllate Guess all'interno dello Spazio economico europeo («SEE»).

(2) La decisione riguarda un'infrazione unica e continuata dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»). In violazione dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE Guess ha attuato pratiche intese a limitare la concorrenza all'interno del marchio da parte dei distributori autorizzati appartenenti alla sua rete di distribuzione selettiva.

2. DESCRIZIONE DEL CASO

2.1. Procedimento

(3) L'indagine della Commissione è stata avviata a seguito dell'indagine settoriale sul commercio elettronico ([2]).

(4) La decisione riguarda una serie di restrizioni verticali - riguardanti gran parte dei suoi capi di abbigliamento e accessori venduti nel SEE - applicate da Guess nei confronti dei grossisti e dettaglianti autorizzati appartenenti alla sua rete di distribuzione selettiva.

(5) Il 6 giugno 2017 la Commissione ha avviato un procedimento al fine di adottare una decisione a norma del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003.

(6) Dopo l'avvio del procedimento, Guess ha dichiarato il proprio interesse a collaborare con la Commissione e ha presentato ulteriori elementi di prova riguardanti la condotta in questione.

(7) Successivamente Guess ha presentato un'offerta formale di cooperazione in vista dell'adozione di una decisione ai sensi degli articoli 7 e 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio.

(8) Il 12 novembre 2018 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di Guess, cui la società ha risposto il 21 novembre 2018.

(9) Il 10 dicembre 2018 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole.

([1]) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
([2]) http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html

(10) La Commissione ha adottato la decisione il 17 dicembre 2018.

2.2. **Destinatari e durata**

(11) Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 101 del TFUE e l'articolo 53 dell'accordo SEE prendendo direttamente parte, nei periodi di seguito indicati, a pratiche anticoncorrenziali:

Impresa	Durata
Guess?, Inc., Guess? Europe, B.V. e Guess Europe Sagl	Dal 1 º gennaio 2014 al 31 ottobre 2017

2.3. **Sintesi delle infrazioni**

Le disposizioni e le pratiche restrittive attuate da Guess facevano parte di una strategia generale dell'impresa intesa a indirizzare le vendite online di prodotti Guess verso il proprio sito web e a limitare la concorrenza all'interno del marchio tra distributori autorizzati. Nel quadro del proprio sistema di distribuzione selettiva, Guess ha imposto ai propri distributori autorizzati restrizioni relative a:

a) l'utilizzo delle denominazioni commerciali e dei marchi Guess a fini di pubblicità nei motori di ricerca online;

b) vendita online senza aver prima ottenuto da parte di Guess online una specifica autorizzazione, che Guess poteva liberamente concedere o rifiutare, senza che fosse stato stabilito alcun criterio qualitativo in base al quale concederla o non concederla;

c) vendita ad utilizzatori finali situati fuori dal territorio assegnato ai distributori autorizzati;

d) vendite incrociate tra grossisti e dettaglianti autorizzati;

e) fissazione dei prezzi di rivendita in modo indipendente.

2.4. **Misure correttive**

(12) La decisione applica gli orientamenti del 2006 per il calcolo dell'importo delle ammende ([3]).

2.4.1. *Importo di base dell'ammenda*

(13) Nel determinare le ammende, la Commissione ha preso in considerazione il valore delle vendite relative all'esercizio 2017 (dal 31 gennaio 2016 al 28 gennaio 2017), ovvero l'ultimo anno completo della partecipazione di Guess all'infrazione.

(14) La Commissione ha preso in considerazione il fatto che tutte le diverse restrizioni, per loro natura, limitano la concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE e che gli accordi verticali e le pratiche concordate quali quelle in oggetto hanno spesso, per loro natura, un effetto meno dannoso per la concorrenza degli accordi orizzontali. Tenendo conto di tali fattori e alla luce delle circostanze specifiche del caso, la proporzione del valore delle vendite è stata fissata al 7 %.

(15) La Commissione ha preso in considerazione la durata dell'infrazione unica e continuata, come indicato in precedenza.

2.4.2. *Adeguamenti dell'importo di base*

(16) Il caso non presenta alcuna circostanza aggravante o attenuante.

2.4.3. *Applicazione del massimale del 10 % del fatturato*

(17) L'importo dell'ammenda calcolata non supera il 10 % del fatturato mondiale di Guess.

2.4.4. *Riduzione dell'importo dell'ammenda in considerazione della cooperazione*

(18) La Commissione ha concluso che, per tenere conto del fatto che Guess ha collaborato efficacemente con la Commissione al di là del suo obbligo giuridico, conformemente al punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, l'ammenda che le sarebbe stata altrimenti inflitta sarà ridotta del 50 %.

([3]) GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2.

3. **CONCLUSIONE**

(19) Alla luce di quanto precede, l'importo finale dell'ammenda inflitta a Guess a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 per l'infrazione unica e continuata è pari a 39 821 000 EUR.

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sul pacchetto della Commissione volto ad assicurare elezioni europee libere e corrette

(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)

(2019/C 47/05)

Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa. La comunicazione politica è essenziale per consentire la partecipazione dei cittadini, delle forze politiche e dei candidati alla vita democratica e garantire il diritto fondamentale alla libertà di espressione. Questi diritti e libertà sono correlati al diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni e al diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Nei primi mesi dell'anno, nel suo parere 3/2018 sulla manipolazione online, il GEPD ha evidenziato i rischi rappresentati dai mercati concentrati per i diritti fondamentali.

Nel contesto del discorso sullo stato dell'Unione del 2018, la Commissione ha presentato un pacchetto sulla sicurezza volto ad assicurare elezioni europee libere e corrette. Il pacchetto si compone di una comunicazione, un documento di orientamento sull'applicazione del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati nel contesto elettorale, una raccomandazione e una proposta di regolamento riguardante la procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo. Il GEPD riconosce il riferimento al ruolo svolto dalle piattaforme dei media sociali e come questa iniziativa sia coerente con il codice di buone pratiche sulla disinformazione online. In vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo nel maggio del prossimo anno, e delle numerose elezioni nazionali previste nel 2019, il GEPD riconosce altresì le raccomandazioni relative all'istituzione di reti nazionali per le questioni elettorali e di una rete europea di coordinamento e coglie l'opportunità per manifestare la propria disponibilità a partecipare a tale rete europea. Essa integrerà l'azione del GEPD in questo ambito, in particolare il seminario che organizzerà nel febbraio del prossimo anno. Il GEPD riconosce inoltre la raccomandazione rivolta agli Stati membri di svolgere una valutazione globale dei rischi associati alle elezioni del Parlamento europeo al fine di individuare potenziali incidenti di cybersicurezza che possono compromettere l'integrità del processo elettorale e sottolinea l'urgenza della questione.

In generale, il GEPD ritiene che, a fini di maggiore chiarezza, si sarebbe potuto inserire un riferimento al trattamento dei dati personali da parte del Parlamento europeo, dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee e del comitato di personalità indipendenti, precisando che tale trattamento rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE [1] [in precedenza, regolamento (CE) n. 45/2001]. Inoltre, e più specificamente, il GEPD formula alcune raccomandazioni in merito alla proposta di regolamento, tra cui chiarire l'ambito di applicazione delle misure e le finalità complementari delle sanzioni, includere le decisioni del GEPD relative alla constatazione di una violazione del regolamento (UE) 2018/1725, inserire un riferimento all'attuale quadro giuridico in materia di protezione dei dati per la cooperazione tra le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati e il GEPD e garantire la riservatezza dello scambio di informazioni nel contesto della cooperazione tra le autorità di controllo della protezione dei dati e il comitato di personalità indipendenti.

1. Introduzione e contesto

1. Nel contesto del discorso sullo stato dell'Unione del 2018, il 12 settembre 2018 la Commissione ha presentato un pacchetto sulla sicurezza volto ad assicurare elezioni europee libere e corrette. Il pacchetto è costituito da una proposta legislativa accompagnata da tre misure non legislative:

— una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per quanto riguarda la procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo [COM(2018) 636 final/2] (in appresso, la «*proposta di regolamento*»);

[1] GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

— una comunicazione su come assicurare elezioni europee libere e corrette [COM(2018) 637 final] (in appresso, la «*comunicazione*»);

— una raccomandazione relativa alle reti di cooperazione in materia elettorale, alla trasparenza online, alla protezione dagli incidenti di cibersicurezza e alla lotta contro le campagne di disinformazione nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo [C(2018) 5949 final] (in appresso, la «*raccomandazione*») e

— orientamenti sull'applicazione del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati nel contesto elettorale [COM(2018) 638 final] (in appresso, gli «*orientamenti*»).

2. Il pacchetto è stato adottato al fine di assicurare elezioni del Parlamento europeo libere e corrette nel maggio 2019, tenendo conto delle nuove sfide poste dalla comunicazione online e delle recenti rivelazioni, per esempio sul caso «Facebook/Cambridge Analytica» ([2]). È presentato assieme a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento [COM(2018) 630 final] ([3]).

3. Tale pacchetto è complementare alla comunicazione della Commissione del 26 aprile 2018 «Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo» [COM(2018) 236 final], che mira a promuovere un ambiente online più trasparente, affidabile e responsabile. Uno dei suoi principali obiettivi, il codice di buone pratiche sulla disinformazione in regime di autoregolamentazione, è stato pubblicato il 26 settembre 2018. La Commissione ha inoltre pubblicato il parere del gruppo di soggetti interessati del forum multilaterale sul codice di buone pratiche ([4]). Le azioni previste in questa comunicazione, compreso il codice di buone pratiche, integrano l'attività in corso del SEAE. A seguito delle conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2018 ([5]), la Commissione e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in collaborazione con gli Stati membri, presenteranno entro la fine dell'anno un piano di azione rivisto per contrastare la disinformazione ([6]).

4. Il regolamento proposto «*mira a consentire l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dei partiti politici europei o delle fondazioni politiche europee che utilizzano le violazioni delle norme in materia di protezione dei dati al fine di influenzare o di tentare di influenzare deliberatamente l'esito delle elezioni del Parlamento europeo*» ([7]). Oltre alle sanzioni pecuniarie che possono essere inflitte ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee, pari al 5 % del loro bilancio annuale ([8]), una nuova motivazione «*sarà aggiunta all'elenco delle violazioni che impediscono ai partiti politici europei o alle fondazioni politiche europee di chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea nell'anno di irrogazione della sanzione*» ([9]). Nella raccomandazione, la Commissione incoraggia le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati, istituite a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati, a informare immediatamente e in modo proattivo l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (in appresso, l'«*Autorità*») ([10]) delle loro decisioni relative alla constatazione di una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati, qualora la violazione sia collegata alle attività politiche svolte da un partito politico europeo o una fondazione politica europea «*per influenzare le elezioni del Parlamento europeo*» ([11]). Nei casi riguardanti partiti politici europei o fondazioni politiche europee, la Commissione raccomanda inoltre agli Stati membri di «*irrogare sanzioni adeguate*» ([12]).

5. La raccomandazione incoraggia inoltre l'istituzione di una rete nazionale per le questioni elettorali in ciascuno Stato membro e di una rete europea di coordinamento ai fini delle elezioni del Parlamento europeo ([13]). Quest'ultima

([2]) Comunicazione, pag. 2.
([3]) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5681_it.htm
([4]) Il codice e i relativi allegati, nonché il parere del gruppo di soggetti interessati, sono disponibili all'indirizzo: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation.
([5]) Disponibile all'indirizzo: https://www.consilium.europa.eu/media/35947/28-euco-final-conclusions-it.pdf
([6]) Comunicazione, pag. 10.
([7]) Relazione della proposta di regolamento, pag. 2.
([8]) Cfr. articolo 27, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 1141/2014 e la scheda informativa della Commissione «Elezioni europee libere ed eque», disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-free-fair-elections_it.pdf
([9]) Relazione della proposta di regolamento, pag. 6.
([10]) L'Autorità è stata istituita a norma del regolamento n. 1141/2014 (articolo 6).
([11]) Raccomandazione 6. Inoltre, nella sua comunicazione (pag. 7), la Commissione «*invita gli Stati membri a promuovere, a norma del diritto applicabile, nazionale e dell'Unione, la condivisione delle informazioni tra le autorità per la protezione dei dati e le autorità incaricate del monitoraggio delle elezioni e delle attività e del finanziamento dei partiti politici, qualora dalle loro decisioni consegua, o vi siano altrimenti ragionevoli motivi di ritenere, che la violazione sia legata ad attività politiche dei partiti politici nazionali o delle fondazioni politiche nazionali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo*». Sottolineatura aggiunta.
([12]) Raccomandazione 11.
([13]) Raccomandazioni da 1 a 5.

darà seguito al primo scambio organizzato dalla Commissione fra i paesi dell'Unione sulle migliori pratiche elettorali nell'aprile 2018. Sarà costituita dai punti di contatto nazionali e dovrebbe riunirsi in gennaio e aprile 2019 ([14]). È concepita in termini di procedura di allarme europea in tempo reale e di forum per lo scambio di informazioni. Le reti nazionali mireranno, fra l'altro, a favorire lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti in materia elettorale e di cybersicurezza, le autorità nazionali incaricate della protezione dei dati e le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione del settore audiovisivo su questioni che possono incidere sulle elezioni europee. La Commissione raccomanda che tali reti nazionali si consultino e cooperino con le autorità di contrasto nazionali competenti conformemente al diritto nazionale ([15]) e che, ove opportuno, la cooperazione a livello europeo tra le autorità di contrasto nazionali sia agevolata da Europol. Secondo la Commissione, «*[i]n tal modo potranno individuare rapidamente potenziali minacce per le elezioni del Parlamento europeo e intervenire rapidamente per far rispettare le norme vigenti, comprese le sanzioni finanziarie previste, quali la restituzione del contributo pubblico*» ([16]).

6. La Commissione propone infine alcune raccomandazioni ([17]) per favorire la trasparenza nei messaggi pubblicitari di natura politica in vista delle elezioni del Parlamento europeo e incoraggia gli Stati membri ad adottare opportune misure nel settore della cybersicurezza del processo elettorale europeo, nonché a impegnarsi con i terzi, tra cui le piattaforme online e i fornitori di tecnologie dell'informazione, in attività di sensibilizzazione volte a migliorare la trasparenza e infondere fiducia nel processo elettorale.

7. Gli orientamenti illustrano l'attuale quadro dell'Unione in materia di protezione dei dati e la sua applicazione nel contesto elettorale. Secondo la Commissione, poiché è la prima volta che il regolamento generale sulla protezione dei dati sarà applicato nel contesto elettorale europeo, è importante che tutti i soggetti coinvolti nel processo elettorale abbiano chiaro come applicare tali norme nel modo migliore. La Commissione sottolinea che le le autorità nazionali per la protezione dei dati «*devono esercitare pienamente i maggiori poteri loro attribuiti per reagire a possibili violazioni*» ([18]).

8. Il 18 ottobre 2018 il Consiglio europeo ha chiesto misure tese a «*proteggere i sistemi democratici dell'Unione e combattere la disinformazione, anche nell'ambito delle prossime elezioni europee, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tale riguardo, le misure proposte dalla Commissione concernenti le reti di cooperazione in materia elettorale, la trasparenza online, la protezione dagli incidenti di cybersicurezza, la manipolazione illecita di dati e la lotta contro le campagne di disinformazione, come pure l'inasprimento delle norme relative al finanziamento dei partiti politici europei, meritano un esame e un seguito operativo in tempi rapidi da parte delle autorità competenti* ([19])».

9. Il 25 ottobre 2018 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui rammenta «*le misure proposte dalla Commissione per garantire che le elezioni europee siano libere e regolari, in particolare la modifica legislativa intesa a rafforzare le norme sui finanziamenti dei partiti politici europei prevedendo la possibilità di imporre sanzioni finanziarie in caso di violazione delle norme sulla protezione dei dati con l'intento di influire sull'esito delle elezioni europee*», che «*il trattamento dei dati personali da parte dei partiti politici nell'UE è disciplinato dal regolamento generale sulla protezione dei dati e che la violazione dei principi, dei diritti e degli obblighi previsti da tale normativa comporterebbe ammende e sanzioni supplementari*». Il Parlamento europeo ritiene «*l'interferenza elettorale un rischio enorme per la democrazia, da affrontare mediante uno sforzo congiunto che veda associati i fornitori di servizi, le autorità di regolamentazione nonché gli attori e i partiti politici*» e accoglie con favore il pacchetto della Commissione ([20]). Il 3 dicembre 2018 la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo ha adottato un parere sulla proposta di regolamento ([21]). Il 6 dicembre 2018 la commissione per gli affari costituzionali ha adottato una relazione sulla proposta di regolamento ([22]).

([14]) Comunicazione, pagg. 7-8, e scheda informativa della Commissione «Elezioni europee libere ed eque», disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-free-fair-elections_it.pdf

([15]) Comunicazione, nota 20: «*[e]sse riguardano in particolare i casi in cui il processo elettorale è preso di mira con intento illecito, ivi compresi gli incidenti dovuti ad attacchi contro i sistemi di informazione. A seconda delle circostanze, possono risultare necessarie indagini penali che possono sfociare in sanzioni penali. Come osservato in precedenza, la direttiva 2013/40/UE ha armonizzato le definizioni dei reati e dei livelli massimi minimi delle sanzioni per gli attacchi contro i sistemi di informazione*».

([16]) Comunicazione, pag. 7.

([17]) Raccomandazioni da 7 a 10 e da 12 a 19.

([18]) Comunicazione, pag. 9, punto 3 «Applicare le norme sulla protezione dei dati nel processo elettorale».

([19]) Le conclusioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.consilium.europa.eu/media/36788/18-euco-final-conclusions-it.pdf

([20]) Cfr. punti da 10 a 12 della risoluzione sull'utilizzo dei dati degli utenti Facebook da parte di Cambridge Analytica e l'impatto sulla protezione dei dati, P8_TA-PROV(2018)0433 [2018/2855(RSP)], disponibile all'indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0433+0+DOC+PDF+V0//IT, sottolineatura aggiunta.

([21]) Disponibile all'indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-630.530&format=PDF&language=IT&secondRef=02

([22]) Disponibile all'indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0435+0+DOC+PDF+V0//IT

10. Il Garante europeo della protezione dei dati (in appresso, «*GEPD*») si compiace della consultazione informale da parte della Commissione sulla proposta di regolamento, la raccomandazione e gli orientamenti prima della loro adozione e del fatto che le sue osservazioni informali siano state in parte prese in considerazione. Sottolinea tuttavia che, a causa del breve preavviso, si trattava di osservazioni preliminari. Il GEPD presenta pertanto le osservazioni formali seguenti. A questo proposito, desidera ricordare che, quando adotta una proposta legislativa relativa alla tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, come nel caso in esame, la Commissione è tenuta a consultare il GEPD.

3. **Conclusione**

36. Il GEPD riconosce che la comunicazione politica è essenziale per consentire la partecipazione dei cittadini, delle forze politiche e dei candidati alla vita democratica e garantire il diritto fondamentale alla libertà di espressione e che questi diritti e libertà sono correlati al diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, di cui all'articolo 7 della Carta, e al diritto alla protezione dei dati di carattere personale, di cui all'articolo 8 della Carta.

37. Riconosce il riferimento contenuto, in particolare, nella comunicazione e negli orientamenti al ruolo svolto dalle piattaforme dei media sociali e come questa iniziativa sia coerente con il codice di buone pratiche sulla disinformazione online.

38. In vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo nel maggio del prossimo anno, e delle numerose elezioni nazionali previste nel 2019, il GEPD riconosce altresì le raccomandazioni relative all'istituzione di reti nazionali per le questioni elettorali e di una rete europea di coordinamento e coglie l'opportunità per manifestare la propria disponibilità a partecipare a tale rete europea. Essa integrerà l'azione del GEPD in questo ambito, in particolare il seminario che organizzerà nel febbraio del prossimo anno.

39. Il GEPD riconosce inoltre la raccomandazione rivolta agli Stati membri di svolgere una valutazione globale dei rischi associati alle elezioni del Parlamento europeo al fine di individuare potenziali incidenti di cybersicurezza che possono compromettere l'integrità del processo elettorale e sottolinea l'urgenza della questione.

40. In generale, il GEPD ritiene che, a fini di maggiore chiarezza, si sarebbe potuto inserire un riferimento al trattamento dei dati personali da parte del Parlamento europeo, dell'Autorità e del comitato, precisando che tale trattamento rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati [in precedenza, regolamento (CE) n. 45/2001].

41. Inoltre, e più specificamente, il GEPD formula alcune raccomandazioni in merito alla proposta di regolamento, tra cui:

— chiarire l'ambito di applicazione delle misure e le finalità complementari delle sanzioni;

— includere le decisioni del GEPD relative alla constatazione di una violazione del regolamento (UE) n. 2018/1725;

— inserire un riferimento all'attuale quadro giuridico in materia di protezione dei dati per la cooperazione tra le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati e il GEPD; e

— garantire la riservatezza dello scambio di informazioni nel contesto della cooperazione tra le autorità di controllo della protezione dei dati e il comitato di personalità indipendenti.

Bruxelles, 18 dicembre 2018

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo della protezione dei dati

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9219 — Blackstone/Sretaw/Beauparc)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 47/06)

1. In data 25 gennaio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([1]).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— The Blackstone Group L.P. («Blackstone», Stati Uniti),

— Sretaw 2 Limited («Sretaw», Irlanda),

— Beauparc Utilities Holdings Limited («Beauparc», Irlanda).

Blackstone e Sretaw acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Beauparc.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Blackstone è un'impresa con sede negli Stati Uniti che opera su scala mondiale nella gestione di attivi alternativi;

— Sretaw detiene attualmente il 100 % di Beauparc;

— Beauparc opera principalmente nel riciclaggio dei rifiuti e nei servizi di pubblica utilità in Irlanda, nel Regno Unito e nei Paesi Bassi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([2]), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9219 — Blackstone/Sretaw/Beauparc

([1]) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
([2]) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 229 64301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

RETTIFICHE

Rettifica alla sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006]

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 30 del 24 gennaio 2019)

(2019/C 47/07)

Pagina 4, nella prima colonna "Riferimento della decisione":

anziché: «C(2019) 54»

leggasi: «C(2019) 53»

Rettifica della Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [*Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006*]

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 30 del 24 gennaio 2019)

(2019/C 47/08)

Pagina 5, prima colonna della tabella, «Riferimento della decisione»:

anziché: «C(2019) 53»,

leggasi: «C(2019) 54».

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT